

(N. 2384)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1958

Modificazione del ruolo organico del personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (già gruppo *B*, ora carriera di concetto) si componeva, alla data del 1° gennaio 1950, di 4975 unità, di cui 3565 nei primi tre gradi (11°, 10° e 9°) e 1410 nei tre gradi superiori (8°, 7° e 6°). Il rapporto fra i due gruppi di gradi si è però notevolmente alterato in tempo successivo, nel senso che la consistenza numerica dei tre gradi inferiori è aumentata in misura eccessiva rispetto a quella dei tre gradi superiori. Ciò si è avuto, in parte perchè la distribuzione, fra le varie qualifiche, dei posti aumentati nel ruolo organico con le leggi 4 maggio 1951, n. 383, e 27 dicembre 1956, n. 1444, è stata fatta in maniera da alterare alquanto il rapporto originario, e in maggior misura come conseguenza del passaggio, nei tre gradi inferiori del gruppo *B*, della maggior parte (668 su 1044) degli appartenenti al soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), in base alla legge 24

dicembre 1949, n. 983. Attualmente, il ruolo comprende 4994 posti nelle prime tre qualifiche (coefficienti 202, 229, 271, corrispondenti ai gradi 11°, 10° e 9° del soppresso ordinamento gerarchico), e 1649 nelle altre tre (coefficienti 325, 402 e 500, corrispondenti ai gradi 8°, 7° e 6° del cessato ordinamento), con un rapporto, quindi, di 3,02 contro quello originario di 2,52. È subito da osservare che tale situazione è suscettibile di ulteriore evoluzione nello stesso senso, in dipendenza del prevedibile passaggio, nelle prime qualifiche, di impiegati ancora compresi nel ruolo ad esaurimento del soppresso gruppo *C* (carriera esecutiva).

Ora è evidente che l'alterazione del rapporto fra i due gruppi di qualifiche nel senso più sopra chiarito comporta una notevole diminuzione del coefficiente di progressione verso le qualifiche superiori: inconveniente tanto più rimarchevole in quanto esso si verifica in un ruolo nel quale era già lamentata la lentezza nella progressione di carriera, determi-

nata da due cause principali. La prima consiste nell'esiguo numero di posti (55) assegnato alla qualifica più alta (coefficiente 500), e nella conseguente generale limitazione della carriera alla qualifica inferiore (coefficiente 402); la seconda, nel blocco delle promozioni causato dall'elevazione da 65 a 70 anni del limite di età per il collocamento a riposo di ufficio (legge 30 giugno 1949, n. 365). Con riferimento a quest'ultima circostanza, basterà ricordare che nell'ultimo scrutinio annuale sono stati conferiti soltanto 4 posti, su circa 400 partecipanti, nella qualifica più elevata (coefficiente 500), e 12 posti, su oltre 500 partecipanti, nella qualifica immediatamente superiore (coefficiente 402), mentre sono ancora da conferire 40 posti, su circa 1200 partecipanti, nella qualifica di cancelliere capo di seconda classe (coefficiente 325, ex grado 8°).

Occorre ricordare anche che ad aggravare il fenomeno finora illustrato contribuisce in misura notevole il rilevante numero di funzionari pervenuti in soprannumero alla qualifica di cancelliere di prima classe (coefficiente 271, ex grado 9°) in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 4 (art. 3) poi riprodotte nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 362 e 361). Trattasi di circa 650 funzionari i quali, potendo gradualmente partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica corrispondente all'ex grado 8°, determineranno l'accentuazione del fenomeno dell'ingorgo della carriera sulle soglie delle qualifiche superiori.

Le considerazioni fin qui svolte rendono evidente la necessità di una revisione del ruolo organico dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di conseguire più convenienti proporzioni numeriche fra le varie qualifiche. Tale revisione, da un lato è diretta ad assicurare ai funzionari (anche in conformità alla posizione più favorevole di corrispondenti categorie) uno sviluppo di carriera più adeguato alla importanza delle funzioni espletate; e dall'altro corrisponde anche ad esigenze di servizio.

Quanto a queste ultime è da porre in particolare evidenza la necessità di un definitivo

assestamento numerico della qualifica più elevata (coefficiente 500), i cui posti sono stati recentemente aumentati in relazione ad esigenze che non possono peraltro dirsi ancora interamente soddisfatte.

Al riguardo è da tener presente che, prima del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38 (tabella *F*), l'anzidetta qualifica comprendeva 48 unità (tabella *M* annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086), corrispondenti esattamente ai posti direttivi degli uffici giudicanti e requirenti della Corte di cassazione (2) e delle 23 Corti di appello (46). Con il citato decreto presidenziale n. 38, in tale qualifica furono aumentati 7 posti, dei quali 1 fu attribuito al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, e 6 agli uffici giudicanti e requirenti dei tre tribunali più importanti, Milano, Napoli e Roma (tabelle *G* e *H* annesse al citato decreto).

Sembra però che esigenze analoghe a quelle dei tre massimi tribunali siano da ravvisarsi anche per altri uffici cui è addetto un elevato numero di funzionari, ed in primo luogo per quel gruppo di tribunali nei quali, come in quelli di Milano, Napoli e Roma, gli uffici direttivi di presidente e di procuratore della Repubblica sono esercitati da magistrati di Corte di cassazione invece che (come normalmente avviene) da magistrati di Corte di appello. Trattasi precisamente dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Trieste e Venezia (indicati nella tabella I annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086), ai quali sono addetti cancellieri in numero variante da 29 (Bologna) a 64 (Genova), e segretari in numero da 10 (Trieste) a 22 (Palermo).

L'Amministrazione ha poi necessità di disporre di funzionari particolarmente qualificati, sia negli uffici del Ministero, sia nelle funzioni ispettive.

Pertanto, con l'unito disegno di legge (articolo 1 e tabella annessa), il ruolo organico della carriera di concetto dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ferma restando la sua consistenza numerica complessiva, viene modificato come segue:

aumento, nelle tre qualifiche più elevate, di 300 posti così ripartiti:

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) 36 posti alla qualifica con coefficiente 500;

b) 104 posti alla qualifica con coefficiente 402;

c) 160 posti alla qualifica con coefficiente 325;

diminuzione di 300 posti nelle qualifiche congiunte di vice cancelliere e di cancelliere di 2^a classe (coefficienti 202 e 229).

All'onere finanziario, previsto in lire 190 milioni, si provvede (articolo 4 del disegno di legge) mediante versamento allo Stato di una quota dei diritti che le cancellerie e segreterie giudiziarie percepiscono a norma delle vigenti disposizioni, e precisamente della terza parte delle somme costituenti il supero di cui all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

È da porre in evidenza che nel quadro A della tabella, relativo alla carriera di concetto, sono state modificate le denominazioni delle tre qualifiche più elevate. Invero, aumentata la dotazione numerica della qualifica più elevata (coefficiente 500) oltre il numero (48) dei posti direttivi delle cancellerie e segreterie della Corte di cassazione e delle Corti di appello, e rendendosi così possibile la destinazione dei funzionari che rivestono la predetta qualifica anche ad uffici diversi da quelli dianzi indicati, è sembrato contraddittorio mantenere, nella denominazione formale della qualifica, l'esplicito riferimento alla Corte di cassazione e alle Corti di appello, mentre una ulteriore specificazione degli uffici cui è possibile destinare i funzionari medesimi si è palesata, oltre che inopportuna, del tutto impossibile, giacchè ogni concreta statuizione al riguardo è rimessa al provvedimento delegato da emanarsi successivamente. Si è ritenuto, pertanto, di attribuire a tale qualifica (coefficiente 500) la denominazione di « cancellieri capi e segretari capi di prima classe »; e, per conseguenza, le due qualifiche inferiori (coefficienti 402 e 325) sono state denominate, rispettivamente, « cancellieri capi e segretari capi di seconda classe » e « cancellieri capi e segretari capi di terza classe ».

Per quanto concerne le indicazioni numeriche contenute nella tabella annessa al disegno di legge, si chiarisce quanto segue.

La legge 24 dicembre 1949, n. 983, nel sopprimere il ruolo (di gruppo C — ora carriera esecutiva) degli aiutanti di cancelleria, consentì che una parte di essi passasse nel ruolo del personale (di gruppo B — ora carriera di concetto) dei funzionari di cancelleria, e stabilì che in dipendenza di tali passaggi, e in numero corrispondente ad essi, fosse man mano aumentato il ruolo di gruppo B nei gradi 9°, 10° e 11°. La stessa legge dispose che il ruolo degli aiutanti di cancelleria, diminuito via via dei posti lasciati vacanti dagli impiegati passati nel gruppo B, fosse mantenuto fino ad esaurimento.

Nelle leggi modificatrici del ruolo di gruppo B (ora carriera di concetto), emanate successivamente alla citata legge del 1949, le tabelle indicanti il ruolo organico (di gruppo B) del personale di cancelleria sono state formulate prescindendo dall'aumento graduale di posti conseguente all'applicazione della stessa legge del 1949, e la consistenza effettiva dei posti di organico è stata invece fatta risultare nelle tabelle riassuntive di ripartizione dei funzionari delle varie qualifiche fra gli uffici giudiziari (legge 4 maggio 1951, n. 383, tabella B, e decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, tabella riassuntiva; legge 27 dicembre 1956, n. 1444, articolo 2, e decreto presidenziale 23 febbraio 1957, n. 38, tabelle F e L).

In occasione del presente disegno di legge è sembrato invece opportuno far risultare chiaramente anche gli effetti della legge del 1949. Pertanto, la tabella annessa si divide in due quadri: la prima riguarda il personale della carriera di concetto, e comprende anche quello ivi passato dal ruolo degli aiutanti di cancelleria nella misura indicata con apposite annotazioni; la seconda indica la situazione del ruolo ad esaurimento degli aiutanti di cancelleria. Il totale dei due ruoli corrisponde al totale dei posti assegnati a tutti gli uffici giudiziari, agli uffici dell'Amministrazione centrale e al servizio ispettivo.

È infine da chiarire, relativamente alla modificazione del ruolo organico, che essa rende necessaria una revisione delle piante organi-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che dei singoli uffici, la cui consistenza numerica è anche ripartita per qualifiche. Per tal fine è prevista l'emanazione, da parte del Governo, di un provvedimento delegato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge (articolo 4). A tale mezzo si fa ricorso in conformità di una prassi già seguita negli ultimi anni, la quale consente una più attenta valutazione delle esigenze dei diversi uffici dopo che, pubblicata la legge, è possibile procedere a tale valutazione con la conoscenza esatta dei limiti in cui essa può essere operata.

L'articolo 2 del disegno di legge è inteso ad assicurare la graduale copertura dei posti di nuova istituzione, ai fini di attuare una più accurata selezione e di pervenire entro il 1960 al ripristino del normale svolgimento della carriera che, come è stato accennato, ha subito e tuttora subisce un arresto notevole. È previsto, quindi, che detti posti siano conferiti in due quote uguali: la prima nel 1958 e l'altra nel 1959.

Infine, con l'articolo 3 si dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1939,

n. 892. In base a tale disposizione di legge il Ministro, nella destinazione del personale di cancelleria agli uffici giudiziari e al Ministero, ha facoltà di derogare, per « necessità di servizio », alla distribuzione per qualifiche prevista dalle piante organiche dei singoli uffici. In conseguenza, vi sono funzionari assegnati ad uffici nei quali la pianta organica non prevede posti per la qualifica da essi rivestita, ed altri, invece, che sono in soprannumero ai posti previsti dalla pianta organica per la loro qualifica. Poichè l'applicazione della citata norma non è stata sempre contenuta entro i limiti voluti dal fine per il quale la norma stessa era stata posta, dando luogo così a numerosi inconvenienti con riflessi pregiudizievoli al servizio, si rende necessaria la soppressione della facoltà discrezionale sopra accennata; tuttavia una disposizione transitoria del disegno di legge (articolo 3 capoverso) prevede, ad evitare repentini e dannosi mutamenti, la possibilità di mantenere ferme, fino ad esaurimento, le situazioni poste in essere durante il vigore del citato articolo 3 della legge del 1939.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38.

Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.

Art. 2.

I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 16 giugno 1939, numero 892, è abrogato.

I funzionari che, in applicazione della disposizione di legge indicata nel primo comma, occupano, alla data di entrata in vigore della presente legge, posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, possono, finché conservano la medesima qualifica e, in ogni caso, fino ad esaurimento, essere mantenuti in servizio negli uffici ai quali sono attualmente addetti, lasciandosi vacanti, negli stessi uffici, un ugual numero di posti di altre qualifiche.

Art. 4.

Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, numero 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE**

QUADRO A. — *Personale della carriera di concetto* (cancellieri e segretari), compreso quello proveniente dal ruolo soppresso degli aiutanti di cancelleria, a norma della legge 24 dicembre 1949, n. 983:

Coefficiente	QUALIFICA	Numero	Totale
500	Cancellieri capi e segretari capi di prima classe	91	6643
402	Cancellieri capi e segretari capi di seconda classe	761	
325	Cancellieri capi e segretari capi di terza classe	1097	
271	Cancellieri e segretari di prima classe	1733 (1)	
229	Cancellieri e segretari di seconda classe	2961 (2)	
202	Vice cancellieri e vice segretari		

(1) di cui 35 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria;

(2) di cui 633 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

QUADRO B. — *Personale della carriera esecutiva* (aiutanti di cancelleria): ruolo ad esaurimento secondo la legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Coefficiente	QUALIFICA	Numero	Totale
271	Aiutanti principali	21	376
229	Primi Aiutanti	78	
202	Aiutanti	39	
180	Aiutanti aggiunti	238	
Totale (Quadro A + Quadro B)			7019